

2) L'Ecolab USA, Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 211 del 13.6.2016.

Sentenza del Tribunale 13 luglio 2017 — Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO — Luigi Lavazza (CREMESPRESSO)

(Causa T-189/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo CREMESPRESSO — Marchio internazionale denominativo anteriore CREMESSO — Elemento allusivo — Interdipendenza dei criteri — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2017/C 283/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Migros-Genossenschafts-Bund (Zurigo, Svizzera) (rappresentante: M. Treis, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O'Neill e I. Moisescu, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Luigi Lavazza SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: M. Ricolfi e F. Tarocco, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 febbraio 2016 (procedimento R 2823/2014-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Migros-Genossenschafts-Bund e la Luigi Lavazza.

Dispositivo

1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 febbraio 2016 (procedimento R 2823/2014-4) è annullata, in quanto la commissione di ricorso ha accolto il ricorso della Luigi Lavazza SpA e ha parzialmente annullato la decisione della divisione di annullamento nella parte che riguarda i prodotti seguenti: «Tritaghiaccio elettrici» e «Gelatiere, sorbettiere, ma anche macchine da caffè», rientranti nelle classi 7 e 11, designati dal marchio contestato.

2) L'EUIPO e la Luigi Lavazza sopporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Migros-Genossenschafts-Bund.

⁽¹⁾ GU C 232 del 27.6.2016.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2017 — Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS)

(Causa T-194/16) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio figurativo CLASSIC FINE FOODS — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»)

(2017/C 283/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Klassisk investment Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)